

ANIS

VERBALE D'ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO  
PER I LAVORATORI E LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIA EDILE PRIVATO  
VALEVOLE PER GLI ANNI 2000-2003

Addi 9 ottobre 2000, in San Marino

TRA

l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese rappresentata dal Presidente Ing. Franco Capicchioni dal Segretario Generale Rag. Carlo Giorgi, dal Dr. William Vagnini e dall'Avv. Pier Paolo Villani e dai Sig.ri Ing. Fabrizio Castiglioni e Maurizio Morri, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere ANIS

E

- la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Gilberto Piermattei;
- la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari e dal Segretario Confederale Maurizio Giardi;
- coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Oliviero Alessandrini e Mirco Battazza;

si è stipulato il presente Accordo ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali del settore edile ed i lavoratori in esse occupati.


Art. 1 - Norme per la difesa della salute

Il presente contratto recepisce tutte le indicazioni di cui alla Legge 31/98 e relativi decreti attuativi.


Per l'attività di informazione, formazione e addestramento il monte ore utilizzato sarà quello indicato dalle norme richiamate e, per quanto riguarda il Rappresentante dei Lavoratori, anche dall'accordo interconfederale del 5 ottobre 1999 relativo alla sicurezza sul lavoro.

Le parti firmatarie concordano altresì sull'intervento della Cassa Edile o del FSS a copertura totale dei costi retributivi diretti ed indiretti, che vengono forfettizzati nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta, nel caso, appunto, di realizzazione di momenti d'informazione, formazione ed addestramento.

*[Handwritten signature]*  
W. Villani  
P. Villani



*[Handwritten signature]*  
RSM  
CONFEDERAZIONE SAMMARINESE DEL LAVORO



- Per l'anno 2000 le ex festività continuano ad essere pari a 18 ore e 12 minuti (18,20 per calcolo retributivo); dal 1 gennaio 2001 tale monte ore viene assorbito dall'aumento delle giornate di ferie.

Un giorno festivo sarà retribuito sulla base dell'orario giornaliero.

Le parti concordano la seguente riduzione di orario nel corso della durata contrattuale:

2000		(totale 30 ore)
2001	+ 12 ore	(totale 42 ore)
2002	+ 2 ore	(totale 44 ore)
2003	+ 6 ore	(totale 50 ore)

La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale, senza riduzione di salario, con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti, festività non retribuite, caratteristiche stagionali).

Detta riduzione d'orario considerato il carattere stagionale dell'edilizia sarà utilizzata come segue:

a) 10 ore e mezza, da suddividersi nelle giornate del 24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata).

Se detta riduzione di orario di lavoro cadrà in giorni festivi o di vacanza (per festivi non s'intendono i giorni lavorativi) sarà goduta in altre giornate, privilegiando la necessità di favorire programmi produttivi aziendali, concordando le modalità applicative a livello aziendale.

b) Parte delle restanti ore di riduzione di orario saranno retribuite nei mesi di novembre, dicembre e gennaio di ciascun anno, attraverso la retribuzione di mezz'ora per ogni giorno lavorativo, comprese le festività retribuite.

c) Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo fra le parti, per ponti ecc.



Resta inteso che l'eventuale ricorso alla C.I.G. nel periodo dal 27/12 al 30/12 è consentito solamente quando i dipendenti interessati hanno goduto di tutte le ferie dell'anno in corso.

L'orario di lavoro per i salariati sarà articolato secondo le seguenti modalità:


- dal 1 Marzo al 31 Ottobre di ogni anno 8 ore e mezzo giornaliera;
- dal 1 Novembre al 31 Gennaio di ogni anno 7 ore giornaliera (retribuite 7 ore e 30 min. attraverso la riduzione di orario di cui al punto b);
- dal 1 al 28/29 Febbraio 8 ore giornaliera.

Il presente articolo, a far data dal 01/01/2001, annulla e sostituisce integralmente quanto disposto dai precedenti accordi del 22 marzo 1996 e del 11 maggio 1998 relativamente all'orario di lavoro.

Per gli impiegati non sono applicabili le modalità sopra descritte, in quanto restano valide le disposizioni del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per il Settore Industriale valevole per il periodo dal 01/01/1998 al 31/12/2001.

successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 50 % dell'aumento erogato nell'anno precedente.


### Art. 11 – Normative derivate

Nell'intento di perseguire la formulazione di un contratto autonomo e specifico del settore dell'edilizia privata, si concorda quanto segue:

- il contratto edilizia, per quanto non direttamente previsto, farà riferimento al contratto generale della categoria di appartenenza (Artigianato o Industria), limitatamente a quanto regolamentato alla data della sottoscrizione.
- Sono in ogni escluse le condizioni diverse (migliorative e/o peggiorative) che scaturiscono dalle evoluzioni dei contratti generali negli anni successivi al periodo di inizio validità del presente.

CONFEDERAZIONE SAMMARINESE  
DEL LAVORO

*F. Liotti*  
*O. Alessi*



CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA  
DEI LAVORATORI SAMM. SI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



b) Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi alla sua naturale scadenza, il lavoratore frontaliero potrà iscriversi in una speciale lista di "cambio lavoro B)" al fine di ricercare soluzioni occupazionali alternative.


L'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, con un preavviso di almeno DUE mesi, l'esigenza di non rinnovare del permesso di lavoro. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, l'azienda è impegnata a richiedere il rinnovo del permesso di lavoro per un ulteriore periodo pari al mancato preavviso previsto.

#### Articolo 4


In relazione al trattamento fiscale cui sono sottoposti i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri, le parti si impegnano a collaborare con ogni iniziativa utile, affinché si possa giungere alla definizione di un accordo bilaterale, tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, per evitare ogni forma di doppia tassazione prevedendo quindi l'imposizione fiscale unicamente nel paese ove viene prodotto il reddito.

Stante la rilevanza del problema trattato nel presente accordo, le parti sottoporranno il medesimo al Congresso di Stato ed alle altre associazioni di categoria per giungere ad una sua applicazione unitaria ed univoca. Resta inteso che per quanto di competenza delle parti firmatarie l'accordo sarà vigente dalla data di stipula dello stesso.

CONFEDERAZIONE SAMMARINESE  
DEL LAVORO



CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA  
DEI LAVORATORI SAMMANSI





ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE



Tabella delle retribuzioni minime nel settore "Edilizia Privata"  
in vigore dal 01/01/2001 al 31/12/2001

	Retribuzione 31/12/00	Aumento 01/01/00 3,70%	Retribuzione 01/01/00	Scatti anz. n.4 01/01/01	Scatti anz.n. 3 01/01/01
VIII CAT.	5.155.075	190.738	5.345.813	159.424	212.305
VII CAT.	4.456.238	164.881	4.621.119	119.096	158.797
VI CAT.	3.855.176	142.642	3.997.818	102.114	136.150
V CAT. I LIV.	3.519.197	130.210	3.649.407	94.109	125.482
V CAT. II LIV.	3.366.716	124.568	3.491.284	91.575	122.104
IV CAT.	3.206.808	118.652	3.325.460	87.313	116.484
III CAT.	2.974.825	110.069	3.084.894	84.398	112.596
II CAT.	2.793.717	103.368	2.897.085	82.183	109.449
I CAT.	2.577.538	95.369	2.672.907	79.711	106.153

*[Handwritten signature]*  
  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
  
*[Handwritten signature]*

Tabella delle retribuzioni minime nel settore "Edilizia Privata"  
in vigore dal 01/01/2003 al 31/12/2003

	Retribuzione 31/12/02	Aumento 01/01/03 3,00%	Retribuzione 01/01/03	Scatti anz. n.4 01/01/03	Scatti anz. n.3 01/01/03
VIII CAT.	5.506.187	165.186	5.671.373	169.133	225.234
VII CAT.	4.759.753	142.793	4.902.546	126.349	168.468
VI CAT.	4.117.753	123.533	4.241.286	108.332	144.442
V CAT. I LIV.	3.758.889	112.767	3.871.656	99.840	133.123
V CAT. II LIV.	3.596.023	107.881	3.703.904	97.152	129.540
IV CAT.	3.425.224	102.757	3.527.981	92.630	123.578
III CAT.	3.177.441	95.323	3.272.764	89.538	119.453
II CAT.	2.983.998	89.520	3.073.518	87.187	116.114
I CAT.	2.753.094	82.593	2.835.687	84.565	112.618

*Handwritten signature*  


*Handwritten signature*  


*Handwritten signature*  
